

REGOLAMENTO N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

RELAZIONE

Roma, 3 giugno 2011

Il Regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 1, lettera e) del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice"), che attribuisce all'ISVAP il potere di dettare disposizioni in materia di costituzione ed amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il relativo patrimonio.

Il Regolamento apporta significative modifiche alla circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 volte ad elevare il livello di tutela degli assicurati. In particolare, viene richiesto un maggior coinvolgimento dei vertici aziendali nella fase di costituzione dei patrimoni delle gestioni separate, mediante la definizione degli elementi essenziali che devono caratterizzare il regolamento delle gestioni stesse.

Di particolare rilevanza, l'introduzione di misure finalizzate ad assicurare che le imprese, nella gestione degli attivi, assicurino la parità di trattamento di tutti gli assicurati, attraverso politiche di investimento idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. Il Regolamento mira ad evitare disparità tra investitori istituzionali, altri clienti *corporate* e la collettività degli assicurati.

Il rispetto di tale principio deve essere assicurato dalle imprese per tutti i contratti delle gestioni separate. In particolare per quelle di nuova costituzione nonché per quelle preesistenti al Regolamento ed aperte a nuovi contratti, l'organo amministrativo della società è tenuto ad individuare dei limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione separata, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale, ivi compresi presidi di natura economica. Relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Regolamento, l'impresa è tenuta comunque ad adottare idonei presidi a livello gestionale.

Le nuove disposizioni si inseriscono peraltro in un ambito più ampio di interventi già posti a tutela degli assicurati, non solo nella fase di offerta, ma anche nell'esecuzione dei contratti di assicurazione. Occorre, infatti, considerare i presidi già introdotti dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 in materia di conflitti di interessi che impongono alle imprese, tra l'altro, di effettuare operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili, di contenere i costi, di astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi e di astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata a danno di un'altra.

Il Regolamento si compone di 18 articoli suddivisi in 7 Titoli:

Il Titolo I, composto da 4 articoli, contiene il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato dall'Autorità (articolo 1), le definizioni delle espressioni usate nel testo (articolo 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3) e il principio generale in base al quale le imprese sono tenute a garantire a ciascun assicurato una equa partecipazione ai risultati finanziari della gestione separata (articolo 4).

Il Titolo II, composto da 2 articoli, reca disposizioni riguardanti la costituzione delle gestioni separate. L'articolo 5 ne disciplina la fase di costituzione con l'individuazione degli elementi essenziali che devono essere presenti nel relativo atto deliberativo assunto dall'organo amministrativo. E' prevista inoltre la comunicazione all'Autorità da parte delle imprese delle informazioni anagrafiche delle gestioni separate al fine di alimentare un *database* consultabile *on line* dalle imprese in una apposita sezione del sito dell'ISVAP.

I contenuti minimi che devono essere presenti nei relativi regolamenti sono disciplinati invece all'articolo 6. Tale previsione innova rispetto alla circolare 71 che lasciava libertà alle imprese di definire il contenuto degli elementi caratterizzanti il regolamento della gestione separata. Al fine di garantire l'uniformità degli approcci da parte degli operatori e tenuto conto della tutela che ne discende per i consumatori, sono stati definiti, nel rispetto dell'autonomia d'impresa, gli elementi e le informazioni minime essenziali che devono essere contenute nel regolamento. Queste riguardano principalmente la politica degli investimenti ed i richiami a norme di autodisciplina.

Al fine di consentire la diretta comparabilità dei rendimenti realizzati, è stato, inoltre, introdotto il divieto di addebitare alla gestione separata oneri diversi da quelli legati al costo delle verifiche contabili richieste dalla normativa e da quelli derivanti dai costi di acquisizione e di vendita degli attivi della gestione. Tenuto conto delle caratteristiche proprie delle polizze rivalutabili, non sono pertanto ammessi prelievi effettuati a titolo di commissioni di gestione, riconducendo tali oneri nell'ambito dei meccanismi di partecipazione ai rendimenti finanziari. Sono state fatte salve per le gestioni separate collegate a piani individuali pensionistici assicurativi (PIP) le specifiche norme stabilite dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Il Titolo III, composto da 4 articoli, reca disposizioni riguardanti l'amministrazione, la gestione e la valutazione dei patrimoni delle gestioni separate. Gli articoli 7 ed 8 riprendono le previsioni della circolare 71 in materia di regole per la determinazione del tasso medio di rendimento (articolo 7) e di ammontare minimo delle attività che devono costituire la gestione separata (articolo 8). Rispetto alla previgente normativa l'integrazione degli attivi, in caso di minusvalenze eccedenti le eventuali riprese di valore entrambe iscritte in bilancio, può avvenire, fino al limite massimo del 4% dell'importo delle riserve matematiche, in modo da non influenzare la strategia di investimento definita dall'impresa. Infatti detti attivi, che non sono inseriti tra le attività della gestione separata e che non concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione stessa, sono iscritti al valore corrente in un'apposita sezione del libro mastro della gestione separata a titolo di *asset* aggiuntivi a fronte degli impegni assunti dall'impresa. L'articolo 9 individua alcune specifiche regole in materia di investimento; in particolare, è stato sancito il principio in base al quale gli attivi che compongono le gestioni separate non possono differire nella tipologia da quelli ammessi a copertura delle riserve tecniche, escludendo tuttavia alcuni attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da minore liquidità o redditività. Il comma 3 stabilisce che l'uscita di un attivo dalla gestione separata può avvenire solo per realizzo. L'articolo 10 stabilisce ai commi 2, 3

e 4 i casi e le procedure per effettuare il trasferimento di attivi dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata.

Le principali novità rispetto a quanto disciplinato con la circolare 71 riguardano:

- l'esplicitazione del principio in base al quale le imprese sono tenute a garantire a ciascun assicurato una equa partecipazione ai risultati finanziari della gestione, evitando disparità di trattamento non giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa. A tal fine è stato previsto che l'organo amministrativo, nella delibera che approva il regolamento della gestione, indichi i limiti quantitativi che consentono ad un unico cliente ovvero a più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, di movimentare ingenti somme in entrata e in uscita. In caso di superamento di tali limiti, l'organo amministrativo è inoltre tenuto ad indicare i presidi gestionali e contrattuali finalizzati a garantire nel tempo una equa partecipazione a tutti gli assicurati dei risultati finanziari della gestione separata nonché i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita;
- la possibilità di investire esclusivamente nelle categorie di attivi ammissibili alla copertura delle riserve tecniche (requisito qualitativo), ad eccezione dei crediti infruttiferi (con esclusione di quelli verso assicurati ed intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi), degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa, dei crediti verso riassicuratori, delle immobilizzazioni materiali e delle spese di acquisizione da ammortizzare;
- la regolamentazione, nell'ambito comunque della eccezionalità dell'evento, dei trasferimenti di attivi tra il patrimonio dell'impresa e la gestione separata. In particolare, il trasferimento di attivi dal patrimonio della società alla singola gestione viene assoggettato ad una comunicazione all'Autorità;
- l'esplicitazione che il risultato finanziario della gestione separata beneficia degli utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altre utilità ricevute dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi;
- il principio di coerenza tra periodi di osservazione dei criteri di valutazione adottati ai fini del calcolo della giacenza media degli attivi.

Il Titolo IV reca disposizioni riguardanti la verifica contabile sulla gestione separata (articolo 11). La norma introduce alcune novità rispetto a quanto previsto dalla circolare 71 esplicitando le verifiche contabili che devono essere poste in essere dalle società di revisione, ispirate alle *best practice* registrate sul mercato.

Il Titolo V, composto da 2 articoli, disciplina i documenti obbligatori relativi alle gestioni separate. In particolare, sono state individuate le modalità di tenuta e di aggiornamento del libro mastro (articolo 12). In tale ambito è stata prevista la tempistica per l'annotazione delle operazioni di ingresso e di uscita delle attività, fissata in sette giorni lavorativi, nonché l'esplicitazione analitica delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. L'articolo 13 disciplina la redazione del rendiconto riepilogativo della gestione separata nonché dei prospetti della composizione della gestione separata e la relativa pubblicazione. In tale ambito è stato introdotto un ulteriore elemento di tutela della corretta applicazione del meccanismo di mutualità che intercorre tra le diverse generazioni di assicurati attraverso la *disclosure*, nel rendiconto della gestione, delle riserve matematiche che sono riconducibili a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008, con evidenza delle somme movimentate in entrata ed in uscita nel periodo di osservazione (al di sopra di una soglia di materialità pari all'1%). L'articolo, ai fini di una maggiore informativa agli assicurati, prevede per le gestioni

separate con periodo di osservazione annuale la redazione del prospetto semestrale sulla composizione al termine del primo semestre di ogni periodo di osservazione.

Il Titolo VI disciplina gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità (articolo 14). Le disposizioni confermano sostanzialmente le norme previgenti. Le comunicazioni all'Autorità verranno inviate anche in via informatica. E' stato, inoltre, richiesto alle imprese di comunicare all'Autorità qualsiasi situazione che comporti, anche in via prospettica, il mancato rispetto della sufficienza degli attivi rispetto alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Titolo VII contiene le disposizioni finali e transitorie nonché le modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. In particolare vengono elencate le disposizioni regolamentari abrogate (articolo 15); le modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 riguardanti la pubblicazione sui giornali e sul sito internet delle imprese dei prospetti di composizione della gestione separata e del rendiconto (articolo 16); è disciplinata la pubblicazione del Regolamento (articolo 17) e la sua entrata in vigore (articolo 18). È stato, in particolare, previsto un periodo di tempo per l'adeguamento alle nuove disposizioni per le gestioni separate già costituite prima della data di entrata in vigore del Regolamento.